

STATUTO

**GLOBAL ASSISTANCE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
MITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RONCO SCRIVIA GE CORSO
TRENTO E TRIESTE 184/2

Numero REA: GE - 434463

Codice fiscale: 01764760995

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

	e Soci sovventori.	
	Nei termini e nelle forme previste dall'articolo 2 della legge	
	381/91, possono essere ammessi soci volontari che prestano la	
	loro attività gratuitamente e che, per le loro esperienze pro-	
	fessionali, possano contribuire alla crescita professionale ed	
	imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non po-	
	trà mai superare la metà del numero complessivo dei soci."	
	- approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale derivante	
	dalle sole modifiche di cui sopra, quale statuto, omessane la	
	lettura per espressa rinunzia fattane dalla Comparente con il	
	mio consenso e previa sottoscrizione della stessa e di me No-	
	taio, allego a quest'atto sotto lettera "A".	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti	
	chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea	
	alle ore undici e venti.	
	Richiesto io notaro ho ricevuto questo verbale e l'ho letto	
	alla Comparente che l'approva; consta il presente verbale di	
	un foglio scritto da persona di mia fiducia con macchina dat-	
	tilografica a norma di Legge ed in parte a mano da me Notaro	
	in tre facciate fin qui sottoscritto dal Presidente e da me	
	notaro.	
	FIRMATO: PEZZINO PROVVIDENZA - ALFONSO d'ACQUARONE NOTAIO	
	Allegato "A" ad atto n° 4142 di Racc.	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata denominata	
	GLOBAL ASSISTANCE Società Cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata	
	La Società ha sede in RONCO SCRIVIA	
	Potrà istituire, su delibera assembleare, ai sensi di legge,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.	
	Articolo 2	
	Durata della società	
	La durata della società è fissata dalla data della costituzio-	
	ne al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea dei Soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo sociale	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa	
	dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche compatibilmente con la salvaguar-	
	dia della competitività dell'Azienda sul mercato. Conseguente	

	mente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla
	Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti
	sociali e dei regolamenti interni.
	La Cooperativa sarà retta e disciplinata con i principi della
	mutualità senza scopo di lucro.
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-
	mento del Movimento Cooperativo unitario Italiano.
	Articolo 4
	Oggetto
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
	della mutualità senza fini di speculazione privata.
	La cooperativa si propone:
	- di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-
	verso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali,
	educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera A della legge n.
	381/1991;
	- lo svolgimento di attività agricole, industriali, commercia-
	li o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di per-
	sone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381
	art. 1 comma primo, lettera B.
	- La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, profes-
	sionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

- La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa ha come oggetto:

- prestazioni d'opera dei propri soci nella gestione di strutture di soggiorno e/o organizzare soggiorni per persone anziane ed ammalate, anche non autosufficienti, gestire comunità, alloggio, case famiglia e più in generale tutte le strutture e le connesse attività a carattere socio-educativo e socio-assistenziale, sia in via temporanea che continuativa, avvalendosi della collaborazione di personale munito delle necessarie abilitazioni di legge e/o professionisti anche esterni di fiducia;

- prestazioni d'opera dei propri soci nella gestione di comunità alloggio per minori in stato di disagio, avvalendosi di personale specializzato ai sensi di legge;

- gestire e fornire servizi di assistenza socio sanitaria, in

fermieristica e riabilitativa anche domiciliare a favore delle persone anziane e più in generale delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni;

- stipulare convenzioni con enti pubblici territoriali e/o società gestite o partecipate dai medesimi, o con privati al fine di sviluppare e/o gestire in collaborazione con i medesimi, servizi socio assistenziali anche con l'impiego di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente;

- fornire e gestire servizi di assistenza domiciliare a portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà avvalendosi di personale appositamente formato o di fiducia, garantendo la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica, e fornire prestazioni di assistenza del tipo sopra indicato anche in caso di degenza degli interessati presso ospedali, case di cura, comunità anche terapeutiche e luoghi di villeggiatura;

- promuovere e gestire l'attività di formazione dei soci anche volontari e/o dei terzi allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e/o gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori del settore socio assistenziale ed educativo;

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Inoltre la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, attinenti comunque, sia indirettamente che direttamente, ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, compreso il conferimento o l'acquisizione di azioni e quote di società costituite o costituende, in/di imprese specie se svolgono attività analoghe e, comunque accessorie al

l'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti e Organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;

d) creare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad Organismi ed enti idonei;

e) la Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle Leggi Speciali in materia, una sezione di attività, disciplinata da un apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo

9 di 35

Possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale e comunque mai superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Possono essere ammessi quali Soci Sovventori, al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono infine essere Soci Cooperatori anche Enti o persone giuridiche.

Articolo 6

Ammissione a Socio

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) Indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale.
- 2) Indicazione della sua effettiva attività lavorativa o professionale.
- 3) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,

che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge.

4) Dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare e contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede, l'attività prevalente, l'oggetto sociale e il codice fiscale o partita IVA;

b) la delibera dell'organo sociale competente di autorizzazione ad aderire alla cooperativa, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;

c) il numero e la caratteristica dei propri soci e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;

d) la quota da sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto;

f) la copia del proprio statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità con l'articolo indicato, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale rigetto. La delibera di ammissione verrà

comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Articolo 7

Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nonchè sottoscrivere le quote sociali.

Essi sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

c) se soci cooperatori, a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. A tal fine il Consiglio di amministrazione potrà predisporre apposito regolamento interno per disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, tenendo sempre conto della necessità di salvaguardare la competitività dell'azienda sul mercato.

Tale regolamento verrà approvato dall'Assemblea

d) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa

rispettandone norme statutarie e regolamenti;

e) senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione o

dell'assemblea, è fatto divieto di iscriversi contemporanea-

mente ad altre cooperative che perseguano identici scopi so-

ciali, esercitino un'attività concorrente, nonchè di prestare

lavoro subordinato a favore di terzi.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-

ne, per causa di morte, scioglimento dell'ente o persona giu-

ridica.

Articolo 9

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il So-

cio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali;

c) che ne faccia richiesta e ottenga consenso a giudizio in-

sindacabile del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera

raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consi

glio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso. Il recesso viene annotato nel libro dei Soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10

Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5; oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto Co

stitutivo;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;

h) che in qualunque modo arrechi danni alla Cooperativa.

Articolo 12

Effetti della perdita della qualità di socio

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La decadenza e l'esclusione hanno effetto dall'annotazione nel libro soci.

Ai soli effetti del successivo art. 14, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza ed esclusione, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio sociale in corso se deliberata tre mesi prima della chiusura di questo o, se deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio succes-

sivo.

Articolo 13

Disciplina delle controversie

Le controversie che sorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, Saranno demandate, a tutti gli effetti dell'articolo 808 del C.P.C., alla decisione arbitrale regolata dall'articolo 38 del presente Statuto.

Articolo 14

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 15

Causa di morte del socio e di scioglimento di persona giuridica socia

	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente ri-	
	valutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si matura,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente artico-	
	lo, allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia sov-	
	ventore, i liquidatori della stessa hanno il diritto di chie-	
	dere alla cooperativa la restituzione della quota sociale ver-	
	sata, con le modalità e nella misura stabilite nel presente	
	statuto.	
	Articolo 16	
	Modalità di rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio de-	
	funto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre i ter-	
	mini di legge.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	Articolo 17	

	Fondi di previdenza	
	In caso di recesso, decadenza e esclusione i diritti dei soci	
	e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali	
	fondi di previdenza interna o integrativa saranno definiti da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI - PATRIMONIO SOCIALE	
	- BILANCIO	
	Articolo 18	
	Trattamento Economico	
	Il trattamento economico corrisposto ai Soci durante l'eserci-	
	zio sociale, a fronte del conferimento della propria attività	
	lavorativa e in adempimento del contratto societario, ha, pos-	
	sibilmente come indice di riferimento quanto previsto dai con-	
	tratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori simi-	
	lari, purché compatibili con la natura associativa del rappor-	
	to soci - Cooperativa, con le esigenze sociali e, in partico-	
	lare, con la necessità di mantenere la competitività del-	
	l'Azienda sul mercato.	
	Il rapporto che lega tra loro i soci e i soci con la coopera-	
	tiva resta comunque esclusivamente di natura associativa; per-	
	tanto il riferimento ai contratti vigenti per categoria di la-	
	voratori similari è da intendersi come meramente indicativo,	
	così come deve essere fatta salva la possibilità di eventuali	
	assimilazioni a tipologie di contratti lavorativi diversi da	

quelli di lavoro subordinato.

Conseguentemente, il trattamento economico dei Soci potrà essere regolamentato da apposita tabella, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea, divisa in categorie corrispondenti alle diverse mansioni e specializzazioni esistenti nella Cooperativa e contenente le necessarie norme di attuazione.

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi elemento condizionante per l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Articolo 19

Casi particolari

I Soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze come definito dal precedente articolo 18 nell'interesse della Cooperativa, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Inoltre, in circostanze che richiedano processi di ristrutturazione, che comportino riduzione del personale in attività, al fine di preservare o di riacquistare capacità competitiva sul mercato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, è consentita la sospensione dei soci - lavoratori dall'attività di lavoro e dal trattamento economico pur non venendo meno la qualifica di socio.

La sospensione può essere deliberata anche su richiesta del socio.

	Articolo 20	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 200,00 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione;	
	c) da eventuali riserve indivisibili straordinarie formate con le quote di capitale sociale non rimborsate ai soci per vario titolo;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste dal presente articolo sono riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento. Tale prescrizione è inderogabile in ogni caso e deve di fatto essere osservata. Per le obbligazioni sociali risponde solamente	

la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente i Soci,
nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 21

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 cod.civ. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Articolo 23

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, compilato con criteri di oculata prudenza e secondo le norme di legge da sottoporre all'assemblea.

Dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bi

lancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici statutari e in conformità con il carattere cooperativo della società, secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci ad altro titolo.

In via preliminare, i residui attivi dovranno essere obbligatoriamente destinati come segue:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

Per le restante parte di residui attivi l'assemblea, a sua discrezione potrà deliberare:

- 1) l'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in una misura mai superiore al limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT;
- 2) la distribuzione di una quota ai soci cooperatori quale di

videndo ragguagliato al capitale effettivamente versato e comunque non superiore alla misura massima stabilita dalla legge e idonea al mantenimento dei requisiti mutualistici;

3) la distribuzione agli eventuali soci sovventori di una quota a remunerazione del capitale versato nella misura massima del tasso previsto per i soci cooperatori, aumentato fino al 2%, a fronte delle azioni nominative emesse e a loro riserve;

4) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea in base ai regolamenti della cooperativa, l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale.

Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti;

5) la destinazione ad altre riserve straordinarie indivisibili appositamente costituite.

L'eventuale quota residua di utili che non è utilizzata nei modi sopraindicati dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Ferme restando le destinazioni previste alle lettere a) e b) che dovranno sempre essere rispettate, l'assemblea può anche deliberare che gli utili vengano destinati alla riserva legale indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904/77.

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	Gli organi sociali	
	Sono Organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale nei casi in cui la legge lo preveda	
	come obbligatorio o quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	Articolo 25	
	Assemblea dei soci	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della pri-	
	ma e della seconda convocazione, spedito tramite raccomandata	
	almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, da affiggersi	
	anche nei locali della sede sociale. La convocazione può esse-	
	re effettuata sempre nei termini sopradetti anche con altri	
	mezzi (telefax E-mail) sempre che sia provato che il socio ne	
	abbia avuto ricezione.	
	La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (ove nominati).

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, che potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

In caso di assemblea tenuta in seconda convocazione, dovranno comunque essere verbalizzati i motivi della mancata assemblea in prima convocazione.

Articolo 26

L'assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, qualora lo richiedano gli amministratori, anche il bilancio preventivo;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali e determina il numero degli amministratori in base al presente statuto;
- c) stabilisce la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, nonchè la retribuzione annuale dei sindaci (ove nominati);
- d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci (ove nominati);
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenze dal presente Statuto o

sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata anche nel termine massimo di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale previa adeguata motivazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti stabiliti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Convocazione dell'assemblea e deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo

	scioglimento della cooperativa e per la nomina dei liquidatori	
	per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della	
	società aventi diritto al voto.	
	Articolo 28	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di	
	mano o per divisione.	
	Articolo 29	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega nell'assem-	
	blea, salvi i limiti di legge, da un altro socio che abbia di-	
	ritto di voto. Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cin-	
	que) soci. Il socio persona giuridica deve essere rappresenta-	
	to da chi ne è regolarmente delegato. Le deleghe debbono esse-	
	re menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli	
	atti sociali.	
	Articolo 30	
	Svolgimento delle assemblee	
	L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorreran-	
	no, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare di pro-	
	cesso verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o	

dal Notaio quando sia previsto come obbligatorio.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a nove membri eletti tra i soci. I soci sovventori o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 2373, 2392 e 2394 del Codice Civile. Spetta all'Assemblea determinare i gettoni presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo a favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice - Presidente: può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ed uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio nominerà, qualora si renda necessario, il Responsabile della Produzione, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Commerciale e i Capi Reparto, stabilendone anche

le attribuzioni e le retribuzioni.

Articolo 32

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano esplicita richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettere da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure, in caso di urgenza, a mezzo di messo e/o telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente tranne che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Articolo 33

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare le assemblee;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti interni previsti dal presente Statuto;

e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) deliberare e concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

g) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo 4;

h) deliberare sul conferimento di procedure per singoli atti o categorie di atti;

i) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

m) nominare il Direttore Generale, il Responsabile della Produzione, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Commerciale e i Capi Reparto;

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la cooperativa che gli venga sottoposta dal Presidente o che comunque non sia riservato all'assemblea dei soci.

Articolo 34

Sostituzione degli Amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea che deve provvedere o alla loro conferma o ad una diversa e definitiva integrazione del consiglio in carica fino alla normale scadenza del mandato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancati.

I soci sovventori eventualmente nominati amministratori che dovessero cedere in tutto o in parte le loro quote nel corso del mandato, decadono immediatamente dall'incarico di amministratore e devono essere sostituiti.

Articolo 35

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, al Vice - Pre

sidente o ad un membro del Consiglio nonchè, con speciale procura, ad impiegati della Società.

Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal presente statuto. L'eventuale compenso del Presidente dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice - Presidente.

Articolo 36

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Articolo 37

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle

33 di 35

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori.	
	Articolo 40	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della	
	legge 59/92.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 41	
	Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà elaborare Regolamenti, sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assem-	
	blea.	
	Articolo 42	
	Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Co-	
	operazione.	

	Articolo 43	
	Clausole mutualistiche	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limitata,	
	nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - oc-	
	ties del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono in-	
	derogabili.	
	FIRMATO: PEZZINO PROVVIDENZA - ALFONSO d'ACQUARONE	
	NOTAIO	
	Certifico, con firma apposta digitalmente, io sotto-	
	scritto dott. Alfonso d'ACQUARONE, Notaio in Genova	
	iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Genova e Chiavari, che la presente copia, composta	
	di numero 10 fogli è conforme all'originale.	
	Genova lì, 10 marzo 2008	
	FIRMATO: ALFONSO d'ACQUARONE NOTAIO	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI	